

# COMPENSAZIONE DEI CREDITI

D. Mef - 25 Giugno 2012 -

\*\*\*

E' necessario precisare preliminarmente che per esercitare la compensazione in oggetto è necessario che il titolare del credito acquisisca la certificazione del credito.

\*\*\*

## a) Oggetto:

Tutte le ipotesi di pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti:

- 1) ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché le cartelle di pagamento e gli atti in materia di somme dovute a qualunque titolo all'INPS (art. 29 e 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) notificati entro il 30 aprile 2012;
- 2) per tributi erariali e per tributi regionali e locali;
- 3) per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
- 4) per gli oneri accessori, per gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione ed è applicabile, inoltre, per le imposte la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione.

## b) Procedimento:

Il titolare del credito acquisita la certificazione la presenta All'agente della Riscossione competente, indicando contestualmente le posizioni debitorie che intende estinguere.



**L'Agente della Riscossione entro i 3 giorni lavorativi successivi**

procede – mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata – alla verifica della validità e dell'esistenza di tale certificazione




**L'Amministrazione entro il 10 giorno successivo alla richiesta dell'Agente della Riscossione è tenuta a comunicare l'esito della verifica all'Agente della Riscossione che informa il titolare del credito**

**c) Compensazione:**

In caso di esito positivo, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della Riscossione.

Il **credito residuo** può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. **L'Agente della Riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata.**



**L'Ente Debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione entro 12 mesi** dalla data di rilascio della certificazione stessa. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'Agente della Riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Ente territoriale a qualsiasi titolo.